

RISOLUZIONE n. 3/98 dell'8.1.1998

Risoluzione sulle modifiche legislative in tema di cause di incompatibilità (art. 31, legge n. 449/97)

Il Consiglio di Presidenza nella seduta dell'8.1.1998, ha approvato la seguente risoluzione:

1 - L'art. 31, comma 2, L. 27.12.97, n. 449 ha modificato l'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 545/92, che elenca le ipotesi di incompatibilità, introducendo un nuovo testo nella lettera *i*), così formulato: "Coloro che esercitano in qualsiasi forma la consulenza tributaria ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione, finanziaria o nelle controversie di carattere tributario". Secondo l'enunciato precedente detta incompatibilità era correlata a due concorrenti elementi costitutivi della fattispecie ostativa, uno di carattere soggettivo, cioè l'iscrizione agli albi professionali ivi tassativamente elencati (avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, nonché gli iscritti nei ruoli o elenchi di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287), l'altro di carattere oggettivo, cioè l'esercizio in qualsiasi forma dell'assistenza e della rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria (ai sensi dell'art. 63 D.P.R. n. 600/73) e innanzi alle commissioni tributarie (ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n. 546/92).

Con il nuovo testo la disciplina risulta modificata, quindi, in relazione ad entrambi i detti requisiti.

Quanto al primo, perché viene eliminato il presupposto dell'iscrizione agli albi, con la conseguenza che l'incompatibilità non è più limitata alle categorie professionali suddette, ma concerne – almeno in astratto – tutti i componenti delle Commissioni, dovendo essere verificata sul piano oggettivo, con riguardo all'attività effettivamente svolta.

Sotto questo secondo profilo, poi, ai fini dell'incompatibilità – oltre all'assistenza e alla rappresentanza del contribuente, cioè, in pratica, all'attività professionale che si manifesta nella tutela diretta degli interessi del contribuente in sede amministrativa o in sede contenziosa – assume rilievo anche la consulenza tributaria, consistente in prestazioni professionali che non implicano lo svolgimento di attività presso gli uffici fiscali, quali i pareri, la redazione di dichiarazioni tributarie, l'impostazione fiscale di bilanci di società, ed attività analoghe.

2 - Ad un primo esame non sembra che l'eliminazione del requisito soggettivo – discutibile già sul piano della tecnica giuridica – dia luogo ad effettive modificazioni rispetto al sistema precedente, giacché l'iscrizione negli

albi ugualmente risulta essere in linea generale un presupposto per l'esercizio dell'attività in oggetto.

Piuttosto va detto che la soppressione del riferimento agli albi crea un problema di raccordo con l'incompatibilità di cui alla lettera *m*), che è regolata proprio sulla base dell'iscrizione di parenti ed affini negli albi professionali. Poiché il legislatore non ha affatto considerato tale disposizione, sembra preferibile ritenere che il rinvio recettizio al precedente testo della lettera *i*) conservi valore anche nel nuovo quadro normativo, con la conseguenza che nulla è innovato rispetto alla disciplina prima vigente per quanto concerne l'incompatibilità di cui alla lettera *m*).

3 – Un'effettiva innovazione della causa di incompatibilità di cui alla lettera *i*) si riscontra, invece, sul piano oggettivo, stante l'estensione all'esercizio in qualsiasi forma della consulenza tributaria.

Tuttavia la modifica non può essere interpretata nel senso (spesso affermato nei primi commenti) per cui anche una consulenza occasionale o sporadica sarebbe sufficiente a realizzare la situazione di incompatibilità. Come chiaramente risulta, invece, dall'esegesi sistematica della disposizione, in particolare dal riferimento al concetto di "esercizio", a realizzare la fattispecie si richiede una vera e propria attività di consulenza, svolta, cioè, professionalmente, per cui è necessario che le prestazioni in materia siano rese con carattere di abitualità: è incompatibile, quindi, il professionista che fra le attività professionali annovera anche la prestazione continuativa di consulenza o di altri servizi di diretta rilevanza fiscale a favore di uno o più contribuenti, mentre non può ritenersi incompatibile colui che solo in modo occasionale o sporadico si occupa specificamente della materia tributaria.

In relazione a queste ultime ipotesi l'imparzialità del giudice è assicurata dagli istituti dell'astensione e della ricsuzione, che operano anche nel processo tributario, ex art. 6 D.Lgs. n. 546/92.

4 – Il comma 3) dello stesso art. 3.1, a modifica della norma transitoria di cui all'art. 43, comma 4, del D.Lgs. n. 545/92, ha soppresso le parole "anche in deroga all'art. 8, comma 1, lettera *c*)", tuttavia stabilendo, con il successivo comma 4, che l'abrogazione ha effetto dal 1° aprile 1998.

In conseguenza di questa norma, in tale data, diverranno incompatibili i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che, pur versando nella situazione prevista nella suddetta lettera *c*) avevano conservato l'incarico di giudici tributari in forza della deroga ora abolita. Allo scopo di consentire la tempestiva emanazione dei provvedimenti conseguenziali, i componenti delle Commissioni tributarie dipendenti dell'Amministrazione finanziaria dovranno presentare entro il 10 aprile corrente anno ai Presidenti delle Commissioni

di appartenenza dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente l'indicazione dell'ufficio di appartenenza e del servizio prestato al 1° aprile 1998.

Le dette dichiarazioni, unitamente all'elenco dei componenti rientranti nella previsione del terzo e quarto comma del citato art. 31, dovranno essere trasmesse, dai Presidenti delle Commissioni, a questo Consiglio entro il 15 aprile 1998.

5 – I Presidenti di Commissione comunicheranno senza ritardo copia della presente risoluzione a tutti i componenti i quali ne dovranno rilasciare ricevuta.

La documentazione relativa all'adempimento dovrà essere trasmessa in copia a questo Consiglio entro il 15 febbraio corrente anno.